



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Oggetto: Ripresa dell'attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia.

L'INPS, con circolare n. 89 del 10 luglio 2009, ha fornito un'importante precisazione in merito alla modalità temporale necessaria per consentire l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa compatibilmente con la percezione della pensione di anzianità o vecchiaia.

La questione era relativa all'arco temporale minimo necessario che deve intercorrere tra la cessazione di rapporto di lavoro in corso, la maturazione della decorrenza della pensione e l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa.

La circolare precisa che "la ripresa dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori che conseguono il diritto alla pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico". Ciò significa che il pensionato può iniziare un nuovo rapporto di lavoro una volta trascorsa tale data.

Anche coloro che, hanno cessato il rapporto di lavoro e conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia possono reimpiegarsi, anche senza soluzione di continuità, presso un diverso datore di lavoro.

Per tutti gli approfondimenti del caso, rimandiamo alla circolare INPS che per opportuna conoscenza Vi alleghiamo.

Cordiali saluti.

Roma 22 luglio 2009

L'Esecutivo Nazionale Pensionati